



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE

"S. GIOVANNI BOSCO"

Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria di I g. **San Salvatore Telesino – Castelvenere**

Distretto Scolastico n.9 – C.F. 81002250629 – C.M. BNIC841008

Tel. e Fax 0824948247 – e-mail: bnic841008@istruzione.it

PEC: bnic841008@pec.istruzione.it Sto Web: www.icbosco.edu.it

SAN SALVATORE TELESINO (BN) – Via Bagni, 46

AMBITO BN-05



PREVENZIONE INFORTUNI ALUNNI

DISPOSIZIONI PERMANENTI RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Per quanto afferisce alla vigilanza sugli alunni, i docenti si atterranno al seguente protocollo di sicurezza:

- Ogni eventuale episodio in merito a comportamenti scorretti tenuti in classe dagli allievi deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al DS.**
- Prima dell'inizio delle diverse attività programmate, comprese quelle ricreative, il docente deve controllare l'idoneità degli spazi che devono essere organizzati in modo da ridurre il rischio al minimo possibile. L'attività dovrà poi essere regolamentata in modo che dia le necessarie garanzie di sicurezza.
- I passaggi tra i banchi non devono essere ingombrati dagli zaini. Gli zaini vanno riposti in un angolo in fondo all'aula.
- Tutti gli spostamenti degli allievi (per esempio dalle aule al cortile) devono avvenire in modo ordinato nel pieno controllo da parte dei docenti. È assolutamente da evitare che gli alunni corrano sulle scale o in spazi affollati. Sempre e comunque deve essere garantita la presenza di personale che effettui la sorveglianza.
- Le attività motorie, in palestra o altrove, devono essere adeguatamente programmate e particolarmente controllate. È importante che la corsa o i giochi collettivi siano preceduti da idonea attività di riscaldamento. Le calzature indossate, correttamente allacciate, devono essere idonee allo svolgimento dell'attività motoria. Gli alunni non possono indossare occhiali durante l'attività motoria.
- Gli alunni e le alunne della Scuola Secondaria di I grado devono recarsi in bagno uno alla volta sotto l'attenta sorveglianza dei collaboratori scolastici. Il docente non farà uscire un alunno prima del rientro dell'altro. A tal fine si registreranno sul quaderno, tenuto in classe, le entrate e le uscite di tutti gli allievi. Il controllo del quaderno sarà effettuato quotidianamente dal coordinatore di classe che segnalerà al DS eventuali inadempienze.**

Gli alunni devono essere SEMPRE sotto la sorveglianza del personale docente o non docente.

Qualsiasi eccezione in caso di incidente si configura come colpa grave e potrebbe comportare, oltre alle conseguenze amministrative, l'assunzione delle spese d' indennizzo. In caso di ricorso in giudizio la scuola deve essere in grado di dimostrare che, oltre alla sorveglianza, si siano messe in atto le idonee misure preventive.

I Docenti pertanto sono tenuti alla vigilanza sugli alunni:

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche
2. Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula
3. Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
4. Nel corso dell'intervallo/ricreazione
5. Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni fino alla consegna ai Genitori/conducente scuolabus
6. Durante la mensa
7. Durante visite guidate/viaggi d'istruzione
8. In caso di sciopero

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e *che*, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli *stessi*, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza**. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli allievi della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli allievi sino al suo rientro**.

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti**.

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006/2009).

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, il collaboratore scolastico presente deve prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo almeno visivo anche due entrate. **Gli altri collaboratori scolastici** in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Eventuali richieste dei genitori di **entrata anticipata** dei figli devono essere presentate per iscritto, adeguatamente motivate e autorizzate dal Dirigente sulla base della possibilità di assicurare la sorveglianza da parte del personale collaboratore.

Alla vigilanza degli alunni che usufruiscono del trasporto, qualora l'arrivo sia previsto prima dei cinque minuti antecedenti le lezioni, provvede il personale docente e non docente in servizio, supportato dai volontari del servizio civile.

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i **collaboratori scolastici devono** favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.

Durante la ricreazione la vigilanza sarà effettuata **ordinariamente dai docenti della terza ora impegnati nelle rispettive classi. Durante la ricreazione, gli/le allievi/e potranno recarsi in bagno rispettando la norma di uscire uno alla volta, sotto l'attenta sorveglianza dei collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio e/o l'atrio di competenza, anche i bagni.

Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti, supportati, compatibilmente con le risorse, dai collaboratori scolastici..

5. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli **alunni** dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso ciascuna uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.

Gli **altri collaboratori scolastici** in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all' uscita dalla scuola, e in particolare sino alla consegna ai genitori/conduttore scuolabus.

Sarà cura degli insegnanti o dei collaboratori organizzare **un gruppo ordinato degli alunni che usufruiscono del pullman**. Tali **alunni** saranno accompagnati da un collaboratore scolastico e consegnati al personale preposto dall'Amministrazione Comunale a tale mansione che li prenderà in custodia durante il viaggio.

6. Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa

La vigilanza **sugli alunni** nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio.

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (CCNL 2006/2009; D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004)

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa devono assicurarsi che i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.

7. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie **alunni** in situazione di handicap psicograde, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate degli Organi Collegiali .

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola o nell'ambito del territorio comunale con l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire il consenso da parte dei genitori, espresso e firmato sul libretto personale o su apposito modello fornito dalla Segreteria.

Per l'organizzazione delle **visite guidate** si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.

La vigilanza **sugli alunni** durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 **alunni** (C.M. n. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più **alunni** portatori di handicap o di gruppi particolarmente turbolenti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per un' efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori con quello di sostegno.

E' necessario acquisire il consenso scritto da parte dei genitori.

Il giorno del viaggio dovrà essere portato un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione.

Ogni alunno dovrà essere dotato di tesserino individuale di riconoscimento recante i dati dell'alunno, della scuola e recapiti telefonici.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

9. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli **alunni** presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)

10. Procedure organizzative da attivare in caso di infortunio.

- **Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente;**
- **attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;**
- **chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118;**
- **dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione. La segreteria provvederà a comunicarlo all' Assicurazione**

convenzionata con l'Istituto.

- Avisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

La presente nota ha validità permanente e va posta all'attenzione di tutto il personale. Si pregano i coordinatori di plesso di assicurarsi che sia letta anche dal personale supplente e dal personale di nuova nomina che si avvicenda nella scuola.

La stessa nota sarà integrata nel regolamento d'istituto, documento in revisione per questo anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993